



Atto TOB3XY

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 315/2020 Data 17/08/2020

N. Protocollo 44203/2020 2

Oggetto: Metallica Marcon Srl - Comune di Breda di Piave

Autorizzazione di un impianto di recupero rifiuti  
non pericolosi e allo scarico delle acque.

D.Lgs. 152/06, L.R. 3/2000. Voltura.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 312 del 09/08/2016 che costituisce  
per l'impianto ubicato in comune di Breda di Piave (TV), in  
Via del Lavoro n. 12 su un'area catastalmente identificata  
al foglio n.11, mapp. 639 (ex 58c) lo stato progettuale  
approvato, nonché sino al 28/02/2018 l'autorizzazione  
all'esercizio della Cartofer S.r.l.s., con sede legale in  
Via del Lavoro n. 12, in comune di Breda di Piave (TV),  
P.IVA 04776750269;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 115 del 13/03/2018 con il quale la  
sopramenzionata ditta è stata autorizzata, ai sensi  
dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'esercizio



dell'impianto di cui sopra fino al 28/02/2028;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Metallica Marcon

S.r.l. (P.IVA 03971150267) con sede legale in via delle

Industrie 8/i, 31030 Breda di Piave TV - datata 25/06/2020,

assunta al prot. prov.le n. 33370 del 01/07/2020, intesa ad

ottenere la voltura dell'autorizzazione n. 115 del

13/03/2018 intestata alla ditta Cartofer S.r.l.s.;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di cui sopra:

1. nulla osta del liquidatore della ditta Cartofer S.r.l.s.

in liquidazione per la richiesta di voltura

dell'autorizzazione n. 115/2018;

2. atto di cessione dell'autorizzazione registrato presso

l'Agenzia delle Entrate in data 23/06/2020 tra le ditte

Cartofer S.r.l.s in liquidazione e Metallica Marcon S.r.l.;

3. certificazione rilasciata dal Notaio Viani di Treviso

attestante il passaggio di proprietà dell'area oggetto

dell'autorizzazione n. 115/2018 dagli eredi di Spigariol

Mario alla società Ubi Leasing S.p.A.;

4. contratto di locazione finanziaria tra Ubi Leasing

S.p.A. e la società Tora Immobiliare S.a.s di Zaffalon Afra

& C.;

5. contratto di locazione commerciale stipulato tra Tora

Immobiliare S.a.s. di Zaffalon Afra & C. e Metallica Marcon

S.r.l. registrato in data 22/06/2020 al n. 4107- serie 3T;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del



21/07/2020 prot. 38828, nella quale sono state chieste integrazioni per l'espletamento della pratica;

VISTA la nota del 27/07/2020, assunta al prot. n. 33370, con la quale la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

RILEVATO che il mappale n. 639 è stato soppresso e sostituito dal mappale n. 889;

DATO ATTO che la ditta Cartofer S.r.l.s. ha prestato le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. 360286284 della Generali S.p.A. con massimale assicurato Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

b) fideiussione assicurativa n. 380290750 della Generali Italia S.p.A. e importo pari a Euro 111.600,00 (centoundicimilaseicento/00);

CONSIDERATO che la ditta subentrante deve produrre valide garanzie finanziarie ai sensi della DGRV 2721/2014;

CONSIDERATO, inoltre, che l'importo minimo da garantire con la polizza fidejussoria, per il quantitativo autorizzato di 462 t di rifiuti non pericolosi, è pari a 92.400,00 Euro;

VISTO l'esito dell'istruttoria del 10/08/2020 condotta dagli Uffici;

VISTO il Regolamento CE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, che definisce i criteri in base ai quali alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti;



VISTO il Regolamento CE n. 715/2013 del 25/07/2013, che definisce i criteri in base ai quali i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti;

VISTO il D.Lgs. n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e il D.Lgs. n. 100/11 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. n. 33/1985, il P.T.A./2009, la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 15 del Regolamento provinciale di organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - Alla Ditta Metallica Marcon S.r.l. (P.IVA 03971150267) con sede legale in via delle Industrie 8/i, 31030, Breda di Piave (TV), è volturata l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, di cui al D.D.P. n. 115 del 13/03/2018, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Breda di Piave (TV), in Via del Lavoro n. 12 su un'area catastalmente identificata al foglio n.11, mapp. 889(ex



639), come da ultimo progetto approvato con D.D.P. n. 312 del 09/08/2016, alla cedente ditta Cartofer S.r.l.s., relativo alla documentazione tecnica presentata in data 23/04/2014, assunta al prot. n. 42522 del 23/04/2014, integrata e modificata con i documenti assunti al prot. n. 101040 del 24/09/2014 e con l'ulteriore documentazione pervenuta il 21/03/2016, assunta ai prot.lli n. 25039/2016, 25067/2016, 25075/2016, 25079/2016, pervenuta il 18/04/2016, assunta al prot. n. 32921/2016, pervenuta il 13/05/2016, assunta al prot. n. 41196/2016, pervenuta il 12/07/2016 assunta al prot. n. 59347/2016 ad esclusione dello spostamento dell'erogatore carburante entro l'area A2 e delle opere edilizie collegate a tali interventi. La presente autorizzazione ha validità fino al 28/02/2028.

ART. 2 - L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e al trattamento di rifiuti viene meno nel caso non sia in vigore il titolo di disponibilità dell'area nonché le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia. Qualsiasi modifica al titolo di disponibilità dell'area vigente deve essere prontamente comunicato a questa Amministrazione, al fine di adottare eventuali provvedimenti di competenza.

Il rinnovo del contratto, o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di



scadenza di quello vigente.

Art. 3 - Entro 30 giorni dalla ricezione del presente

provvedimento la ditta deve trasmettere a questa

Amministrazione le seguenti garanzie finanziarie:

1. polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato

di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per

un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso

di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere

previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti

a mezzo raccomandata A.R. o PEC, almeno tre mesi prima

della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà

tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così

successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta

ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato,

ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria

nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o

P.E.C.;

2. fideiussione assicurativa o bancaria con importo

pari a Euro 92.400,00 (novantaduemilaquattrocento/00) a

copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di

rifiuti svolta secondo le previsioni della DGRV 2721/2014.

Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti

previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa

Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le



fideiussioni devono essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 4 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

- a) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- c) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione annesso allo stabilimento con recapito nel collettore stradale tombinato per acque meteoriche.

ART. 5 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- d) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- e) SEZIONE D: Gestione delle acque reflue industriali e



autorizzazione allo scarico.

ART. 6 - La ditta deve mantenere i quantitativi in deposito di rifiuti e materie prime infiammabili al di sotto delle quantità previste per l'assoggettamento al CPI sino all'ottenimento dello stesso o alla presentazione di idonea SCIA ai VVF.

ART. 7. - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 8 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 9 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 10 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a






trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento rifiuti deve ritenersi sospeso.

ART. 11 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 12 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Breda di Piave, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

dott. Simone Busoni



## Allegato Tecnico

**Oggetto:** Autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi. D.lgs 152/06 - L.R. 3/2000.

**Atto:**TOB3XY

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	5
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	6
Altre Prescrizioni.....	7
Chiusura e dismissione dell'impianto.....	10
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	10
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	10
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	11


### SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

#### Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	METALLICA MARCON S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	03971150267
n. REA	TV -312507
Sede Legale	Comune di BREDA DI PIAVE via delle Industrie n. 8/i

#### Ubicazione Impianto

Comune	Breda di Piave
Indirizzo	Via del Lavoro, n. 12
Dati Catastali	Foglio 11 Mappale 889
Coordinate Geografiche	<a href="#">google maps</a> : 45.712675,12.306216
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	D1- parti di territorio destinate ad insediamenti industriali e artigianali esistenti
Titolo di disponibilità dell'area	Contratto di locazione commerciale registrato in data 22/06/2020
Superficie	2332 mq complessivi, di cui 525 mq fabbricato + 107 mq tettoia coperti, 1700 mq pavimentati, 290 mq area verde.



### Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle linee guida ARPAV contenute nell'appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015.

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E CERNITA		R12
				R13
		RECUPERO SECCHI Potenzialità:	Selezione/Recupero Metalli	R4
				R13
			Selezione/recupero Carta	R3
		R13		
2	STOCCAGGI	STOCCAGGIO Capacità Stoccaggio:	Messa in Riserva	R13

## SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI


### Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.


EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO					STOCCAGGIO
		RECUPERO SECCHI: carta	RECUPERO SECCHI: metalli		SELEZIONE E CERNITA	UNIONE EER DIVERSI	Messa in Riserva/Accorpamento
		R3-R13	R4-R13	EOW	R12-R13	R12-R13	R13-R12
02 01 04	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi				X	X	X
02 01 10	Rifiuti metallici		X	REG.	X	X	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui al 03 01 04				X	X	X
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X			X	X	X
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica						X
04 02 21	Rifiuti di fibre tessili grezze					X	X
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate					X	X



EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO					STOCCAGGIO
		RECUPE RO SECCHI: carta	RECUPERO SECCHI: metalli		SELEZIONE E CERNITA	UNIONE EER DIVERSI	Messa in Riserva/Accorp amento
		R3-R13	R4-R13	EOW	R12-R13	R12-R13	R13-R12
07 02 13	rifiuti plastici				X	X	X
10 02 10	Scaglie di laminazione					X	X
11 02 06	rifiuti della lavorazione metallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05*;		X	REG		X	X
11 05 01	zinco solido		X	DM		X	X
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi <i>Prescrizione: recupero (R4) limitato alla frazione metallica utilizzabile come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del regolamento CE 333/2011</i>		X	REG		X	X
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi <i>Prescrizione: recupero (R4) limitato alla frazione metallica utilizzabile come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del regolamento CE 333/2011</i>		X	REG		X	X
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X	DM		X	X
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi		X	DM		X	X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici					X	X
12 01 13	rifiuti di saldatura. <i>Prescrizioni e/o limitazioni: limitatamente ai rifiuti metallici da saldatura e taglio alla fiamma</i>		X			X	X
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116					X	X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20*					X	X
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	X			X	X	X
15 01 02	imballaggi in plastica				X	X	X
15 01 03	imballaggi in legno				X	X	X



EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO					STOCCAGGIO
		RECUPE RO SECCHI: carta	RECUPERO SECCHI: metalli		SELEZIONE E CERNITA	UNIONE EER DIVERSI	Messa in Riserva/Accorp amento
		R3-R13	R4-R13	EOW	R12-R13	R12-R13	R13-R12
15 01 04	imballaggi in metallo		X	REG/DM	X	X	X
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	X			X	X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X		X	X	X
15 01 07	imballaggi in vetro				X	X	X
15 01 09	imballaggi in materia tessile					X	X
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02				X	X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso						X
16 01 17	metalli ferrosi		X	REG	X	X	X
16 01 18	metalli non ferrosi		X	DM	X	X	X
16 01 19	plastica				X	X	X
16 01 20	vetro				X	X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X		X	X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15		X		X	X	X
17 02 01	legno					X	X
17 02 02	vetro				X	X	X
17 02 03	plastica				X	X	X
17 04 01	rame, bronzo e ottone		X	REG	X	X	X
17 04 02	alluminio		X	REG		X	X
17 04 03	piombo		X	DM		X	X
17 04 04	zinco		X	DM		X	X
17 04 05	Ferro e acciaio		X	REG		X	X
17 04 06	stagno		X	REG		X	X
17 04 07	metalli misti		X	DM	X	X	X
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	REG	X	X	X
17 08 02	materiali da costruzione a base gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01						X



EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO					STOCCAGGIO
		RECUPE RO SECCHI: carta	RECUPERO SECCHI: metalli		SELEZIONE E CERNITA	UNIONE EER DIVERSI	Messa in Riserva/Accorp amento
		R3-R13	R4-R13	EOW	R12-R13	R12-R13	R13-R12
17 09 04	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903						X
19 01 02	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti		X	REG		X	X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio		X	REG		X	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi		X	REG		X	
19 12 01	carta e cartone	X				X	
19 12 02	metalli ferrosi		X			X	
19 12 03	metalli non ferrosi		X	DM		X	
19 12 04	plastica e gomma				X	X	
19 12 05	vetro					X	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06				X	X	
19 12 08	prodotti tessili					X	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X	REG	X		
20 01 01	carta e cartone	X			X	X	
20 01 02	vetro				X	X	
20 01 10	abbigliamento					X	
20 01 11	prodotti tessili					X	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200120, 200123 e 200135		X		X	X	
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 200137				X	X	
20 01 39	plastica				X	X	
20 01 40	metallo		X	REG/DM	X	X	

## Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: **462 t** (suddivise in **285 t** di rifiuti in ingresso e **157 t** di rifiuti prodotti dall'attività + **20 t** di rifiuti di scarto prodotti dall'attività di recupero)



- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: **2.815 t**;
- c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto: **9,4 t**;

Il quantitativo complessivo di rifiuti costituito dalle varie tipologie di rifiuto autorizzate, deve intendersi composto dalle seguenti frazioni: (A) t + (B) t + (C) t.

(A) t = Rifiuti in ingresso e non ancora sottoposti a trattamento (**285 t in ingresso**);

(B) t = Rifiuti in linea di trattamento e/o trattati per i quali non vi è l'esito positivo delle verifiche tecniche degli allegati tecnici del Regolamento CE n. 333/2011 oppure provenienti da operazioni di trattamento R12;

(C) t = Rifiuti trattati e per i quali l'esito delle verifiche, di cui agli allegati tecnici del Regolamento CE n. 333/2011, è risultato positivo ma mantengono la connotazione di rifiuto ai sensi degli stessi Regolamenti.

(D) t = Rifiuti di scarto prodotti dall'attività di recupero (**20 t**)

### **Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)**

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;
- b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- c) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, proveniente da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi (R12);
- d) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
  - d.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
  - d.2) operazioni di unione di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero;
  - d.3) operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero presso l'impianto di recupero successivo.
- e) **CAVI ELETTRICI**: recupero di metalli e di composti metallici (R4) mediante selezione, cernita e lavorazione meccanica per asportazione del rivestimento in plastica dal cavo;
- f) **CARTA E CARTONE**: operazione di recupero di sostanze organiche (R3) a partire da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento;
- g) **METALLI**: operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di adeguamento volumetrico e separazione delle frazioni indesiderate.

4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a



disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 5, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
  - a) **CARTA E CARTONE:** i materiali cartacei che hanno cessato la qualifica di rifiuto nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo devono rispettare le specifiche di cui ai punti 1.1.3 b) e 1.1.4 b) dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98; nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto; è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al EER 19.12.01 e EER 19.12.12 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01);
  - b) **METALLI FERROSI E ALLUMINIO** i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;
  - c) **METALLI NON FERROSI** i prodotti non ferrosi ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 3.2.3c e 3.2.4c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
  - d) **RAME** i prodotti costituiti da rame e leghe di rame devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 715/2013; fintantoché la ditta non ottiene la certificazione prevista dall'art. 5 comma 5 del suddetto Regolamento e non effettua il recupero in conformità al medesimo regolamento, i rifiuti non cessano di essere considerati tali.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.


Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla norma tecnica di settore sopra richiamata devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno cinque anni.

La ditta è tenuta ad adeguare la propria attività di recupero rifiuti alle disposizioni di cui ai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti.

## **Altre Prescrizioni**

7. I rifiuti con il codice EER 100210 (Scaglie di laminazione) ai sensi del Regolamento UE 333/2011 non possono essere recuperati fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, mentre per i rifiuti codici EER 120113 (rifiuti da saldatura), codici EER 120101 (limatura e trucioli di materiali ferrosi) e EER 120102 (polveri e particolato di materiali ferrosi) il recupero (R4) è limitato alla frazione metallica utilizzabile come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del regolamento CE 333/2011.
8. I rifiuti con EER 160214 possono essere ricevuti in impianto limitatamente alle apparecchiature costituite prevalentemente da parti metalliche con esclusione di quelle contenenti mercurio e/o pannelli espansi con C.F.C e/o cinescopi o tubi catodici;
9. I rifiuti con EER 160216 possono essere ricevuti in impianto limitatamente ai rottami metallici;
10. I rifiuti con EER 200136 possono essere ricevuti in impianto limitatamente alle apparecchiature costituite prevalentemente da parti metalliche con esclusione di quelle contenenti cinescopi e tubi catodici;
11. I rifiuti con EER 170802 se provenienti da demolizione non selettiva, devono essere ricevuti in impianto con caratterizzazione analitica.
12. I rifiuti con EER 150203 e 191212 e EER 170904 possono essere ricevuti all'impianto solo se accompagnati da caratterizzazione analitica.






13. Gli pneumatici stoccati all'esterno devono essere mantenuti coperti da teli e/o adeguatamente trattati per evitare la proliferazione della zanzara tigre.
14. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;
  - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
  - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
  - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - e) il rifiuto **proveniente da attività di costruzione e demolizione** deve inoltre presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;
  - f) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
15. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore (come determinato da tale normativa) stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
16. I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.
- La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.
17. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
  - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.



18. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
  - i rifiuti destinati all'area di conferimento (ove necessaria);
  - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
  - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
  - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
  - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
  - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la Decisione 2014/955/UE nonché eventuale normativa nazionale di recepimento, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;
- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nella planimetria tav. n. 01 del 08 marzo 2016, assunta al prot. n. 25079 del 21/03/2016 e nel Piano di Gestione Operativa trasmesso con la documentazione assunta al prot. n. 25039 del 21/03/2016, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, i limiti della classificazione acustica del comune di Breda di Piave, e garantita una costante pulizia dell'area;
- e) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi; la ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà dare evidenza a questa Amministrazione di possedere una bilancia per pesare i RAEE in ingresso e dovrà trasmettere la scheda tecnica della stessa.
- f) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani.
- g) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto;
- h) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D. Lgs. n. 100/11 e in particolare deve:
  - dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 157 comma 1);
  - dotare tali attrezzature di certificato di taratura (art. 107 comma 1);
  - dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 157 comma 2).
- i) per quanto riguarda gli imballaggi misti provenienti da utenze commerciali e produttive (EER 15.01.06), la Ditta deve effettuare delle analisi merceologiche per ciascun conferitore da eseguire con cadenza biennale e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo



produttivo di origine di tali rifiuti.

19. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
20. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente;

### ***Chiusura e dismissione dell'impianto***

21. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere inviati a recupero/smaltimento tutti i rifiuti presenti all'impianto.

## **SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

22. La ditta è autorizzata, ai sensi degli artt. 270 e 271 del D.Lgs. 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di taglio metallo con torcia al plasma effettuate in ambiente non confinato
23. In considerazione della frequenza dichiarata delle operazioni svolte, le emissioni generate da tali operazioni sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura "in deroga" di cui al punto hh) dell'Allegato IV, Parte II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
24. Le operazioni di ossitaglio vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del documento di valutazione dei rischi ambientali, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica dell'aspiratore carrellato con filtri per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile di filtrazione.

## **SEZIONE D. SCARICHI IDRICI**

25. E' vietata l'installazione del diesel tank in area non asservita da sistema di collettamento e trattamento delle acque.
26. Il deposito di rifiuti e materiali nella zona denominata "Area 2", le cui acque di dilavamento meteorico si disperdono senza alcun trattamento nel verde perimetrale, deve essere gestito in cassoni e contenitori a tenuta, dotati di coperture di protezione.
27. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione annesso allo stabilimento con recapito nel collettore stradale tombinato per acque meteoriche, alle seguenti condizioni:
  - a) lo scarico deve essere conforme ai limiti di tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
  - b) limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006;
  - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, ferro e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;
  - d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
28. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di



- decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
29. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e nell'impianto di disoleazione, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.
  30. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di disoleazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.
  31. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione con le modifiche prescritte agli articoli di cui sopra.
  32. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.
  33. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici pavimentate, alle fasi di carico/scarico del carburante, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
  34. L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

IL DIRIGENTE

Dott. Simone Busoni

## RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite nella Decisione 2014/955/UE si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.